

## ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Diritto di superficie su terreno agricolo, Risposta interpello Agenzia Entrate 3.7.2023, n. 365</b></p>	<p>La costituzione di un diritto di superficie su un terreno agricolo è soggetta all'imposta di registro del 15% e alle imposte ipocatastali nella misura fissa di € 50 ciascuna. La base imponibile, ai sensi dell'art. 51, DPR n. 131/86, va individuata nel valore del bene dichiarato nell'atto e, in mancanza o se superiore, dal corrispettivo pattuito e, per gli atti aventi ad oggetto immobili / diritti reali immobiliari, dal valore venale in comune commercio.</p>
<p><b>Contributi / indennità COVID-19, Risposta interpello Agenzia Entrate 4.7.2023, n. 366</b></p>	<p>I finanziamenti bancari assistiti da garanzia dello Stato e la CIG in deroga, fruiti da un'impresa a seguito dell'emergenza COVID-19 ai sensi degli artt. 22, DL n. 18/2020 e 1, DL n. 23/2020 non beneficiano della detassazione ex art. 10-bis, DL n. 137/2020 <i>"in assenza del presupposto oggettivo, vale a dire l'erogazione di un «contributo» a riduzione del «costo sostenuto» dalla società"</i>. Tali "aiuti", infatti, hanno comportato il venir meno di un debito per retribuzioni dovute dal datore di lavoro / oneri relativi alla garanzia.</p>
<p><b>Detrazione 110% e destinazione abitazione principale, Risposta interpello Agenzia Entrate 10.7.2023, n. 377</b></p>	<p>Ai fini della fruizione della detrazione 110% (ridotta al 90% per gli interventi avviati dall'1.1.2023 su unità immobiliari da persone fisiche con reddito non superiore a € 15.000) l'unità immobiliare, se non è adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, deve essere destinata ad abitazione principale al termine degli stessi.</p>
<p><b>Invio dati STS infermieri pediatrici, Provvedimento Agenzia Entrate 11.7.2023</b></p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che, con riferimento all'estensione ad opera del DM 22.5.2023 dell'obbligo di invio al STS, da parte degli infermieri pediatrici, dei dati delle spese sanitarie, individua le modalità di utilizzo ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, confermando le modalità di accesso alla consultazione degli stessi da parte del contribuente e di opposizione dell'assistito.</p>
<p><b>Interessi di mora automatici secondo semestre 2023, Comunicato MEF 17.7.2023</b></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 17.7.2023, n. 165 il Comunicato con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.1 – 30.6.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12% (4% + maggiorazione 8%) per la vendita dei prodotti in genere;</li> <li>• 16% (4% + maggiorazione 12%) per la vendita di alimenti deteriorabili.</li> </ul>

## I “BONUS CARBURANTE” PER IL SETTORE AUTOTRASPORTO PREVISTI DAL C.D. “DECRETO LAVORO”

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei carburanti, nell'ambito del DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” e della Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023, il Legislatore ha stanziato specifici fondi per il 2022 / 2023 a favore delle imprese di autotrasporto merci / esercenti l'attività di trasporto di persone su strada, il cui utilizzo è stato definito con l'art. 34, DL n. 48/2023, c.d. “Decreto Lavoro”, che è intervenuto sulle seguenti disposizioni:

- art. 14, DL n. 144/2022 definendo il credito d'imposta a favore delle imprese di **trasporto beni in c/proprio e (in via residuale) in c/terzi**, nonché delle imprese di **trasporto di persone su strada**;
- art. 7, DL n. 176/2022 prevedendone la soppressione, in quanto trasfuso nel citato art. 14;
- art. 1, commi 503 e 504, Finanziaria 2023 definendo il credito d'imposta a favore delle imprese di **trasporto beni in c/terzi**.

### “BONUS CARBURANTE” IMPRESE TRASPORTO BENI - 1 TRIMESTRE 2022

È stata autorizzata la spesa di € 85 milioni per il 2022 da utilizzare a favore del settore dell'**autotrasporto di merci**, a seguito della quale è prevista l'erogazione di un contributo:

- sotto forma di **credito d'imposta**, a favore delle imprese aventi **sede legale / stabile organizzazione in Italia** esercenti l'attività di **trasporto merci** con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t munite della licenza di esercizio dell'**autotrasporto di cose in c/proprio** e iscritte nell'apposito elenco di cui all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), **n. 2**, D.Lgs. n. 504/95;
- pari alla **misura massima del 28%** della spesa sostenuta nel **1 trimestre 2022**, e comunque nel limite massimo di quanto finanziato (€ 85 milioni), per l'acquisto di **gasolio** impiegato in veicoli, di **categoria Euro 5 / superiore**, utilizzati per l'esercizio delle predette attività.

Le **risorse che residuano**, a seguito delle domande presentate, possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella **misura massima del 12%** della spesa sostenuta nel **2 trimestre 2022** dalle imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia esercenti l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t iscritte nell'Albo degli **autotrasportatori di cose per c/terzi** di cui all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), **n. 1**, D.Lgs. n. 504/95.

### Modalità di utilizzo / caratteristiche del credito d'imposta

Il “bonus carburante” in esame:

- è utilizzabile in **compensazione nel mod. F24, entro il 31.12.2023**, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). **Non operano** i seguenti limiti:
  - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è sottoposto al rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;

- è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

L'emanazione delle modalità attuative per la richiesta / erogazione delle risorse disponibili è demandata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

### **“BONUS CARBURANTE” IMPRESE TRASPORTO BENI - 2 TRIMESTRE 2022**

Al fine di mitigare gli effetti economici del costo del gasolio impiegato in veicoli di categoria Euro 5 / superiore, è stata autorizzata la spesa di € 200 milioni per il 2023 finalizzata al **riconoscimento di un contributo alle imprese** aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia, esercenti l'attività di **trasporto merci** con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t e iscritte nell'Albo degli **autotrasportatori di cose per c/terzi** di cui all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), **n. 1**, D.Lgs. n. 504/95.

In particolare è prevista l'erogazione di un contributo:

- sotto forma di **credito d'imposta**, a favore delle imprese che effettuano i predetti servizi di trasporto di merci;
- pari alla **misura massima del 12%** della spesa sostenuta nel **2 trimestre 2022**, per l'acquisto del **gasolio** impiegato in veicoli, di **categoria Euro 5 / superiore**, utilizzati per l'esercizio delle predette attività.

L'emanazione delle modalità attuative per la richiesta / erogazione delle risorse disponibili è demandata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

### **Modalità di utilizzo / caratteristiche del credito d'imposta**

Il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile in **compensazione nel mod. F24** tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). **Non operano** i seguenti limiti:
  - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è sottoposto al rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;
- è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

### **“BONUS CARBURANTE” IMPRESE TRASPORTO DI PERSONE - 2 SEMESTRE 2022**

Sono stati destinati € 15 milioni per il 2022 da utilizzare a favore del settore:

- dei **servizi di trasporto di persone su strada** resi ai sensi del D.Lgs. n. 285/2005, di autorizzazioni del MIT o di Regioni / Enti locali ex D.Lgs. n. 422/97;
- dei **servizi di trasporto di persone su strada** resi ai sensi della Legge n. 218/2003 (noleggio di autobus con conducente).

È pertanto prevista l'erogazione di un contributo:

- sotto forma di **credito d'imposta**, a favore delle imprese che effettuano i predetti servizi di **trasporto di persone** su strada;

- pari alla **misura massima del 12%** della spesa sostenuta nel **2 semestre 2022**, e comunque nel limite massimo di quanto finanziato (€ 15 milioni), per l'acquisto di **gasolio** impiegato in veicoli, di **categoria Euro 5 / superiore**, utilizzati per l'esercizio delle predette attività.

### Modalità di utilizzo / caratteristiche del credito d'imposta

Le caratteristiche del bonus spettante alle imprese di trasporto di persone sono le medesime di quelle previste per le imprese di trasporto beni relativamente al "bonus carburante" del primo trimestre 2022 sopra esaminate.

In particolare, lo stesso va utilizzato in compensazione nel mod. F24 entro il 31.12.2023 e non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Imprese beneficiarie bonus acquisto gasolio	Periodo di riferimento	Credito d'imposta spettante
Imprese esercenti attività di <b>trasporto beni c/proprio</b> (art. 24-ter, comma 2, lett. a), <b>n. 2</b> , D.Lgs. n. 504/95)	<b>1 trimestre 2022</b>	max 28%
Imprese esercenti attività di <b>trasporto beni c/terzi</b> (art. 24-ter, comma 2, lett. a), <b>n. 1</b> , D.Lgs. n. 504/95)	<b>2 trimestre 2022</b>	max 12% (*)
	<b>2 trimestre 2022</b>	max 12%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprese esercenti attività <b>trasporto di persone</b> su strada ex D.Lgs. n. 285/2005 / autorizzazioni Ministero Infrastrutture e Trasporti o di Regioni / Enti locali ex D.Lgs. n. 422/97</li> <li>• Imprese esercenti attività <b>trasporto di persone</b> su strada ex Legge n. 218/2003 (noleggio di autobus con conducente)</li> </ul>	<b>2 semestre 2022</b>	max 12%

(\*) Il bonus spetta in presenza di un residuo del fondo (€ 85 milioni) stanziato per le imprese di trasporto beni in c/proprio.

## SCADENZARIO DEL MESE DI AGOSTO

Gli adempimenti fiscali / versamenti in scadenza nel periodo 1.8 - 20.8 beneficiano della c.d. "Proroga di Ferragosto" al 21.8.2023 (il 20.8 cade di domenica).

### Lunedì 21 agosto

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).</li> </ul>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi - codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a luglio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO</b>	Pagamento del premio INAIL (terza rata) per la regolazione 2022 e anticipo 2023.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della seconda rata fissa 2023 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti - artigiani.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi,

	collaboratori occasionali).
<b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.

### Venerdì 25 agosto

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili).
--	---

### Mercoledì 30 agosto

<b>MOD. REDDITI 2023 MOD. IRAP 2023 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2023</b>  <b>SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI (BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI)</b>	<p>Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, C.c., (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2022 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2022 e primo acconto 2023);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2021 e 2022. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>• imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).</li> </ul>
--	---

### Giovedì 31 agosto

<b>INPS DIPENDENTI</b>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
<b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di luglio, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
<b>IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS</b>	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di luglio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).